



Comunità Collinare “Vigne & Vini”

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N.2/2024 DEL 12/11/2024

OGGETTO:

Procedura Semplificata Abilitativa (PAS) presentata in data 9 agosto 2024 da Terzacontract S.r.l. avente ad oggetto "Campo agrivoltaico Cortiglione" - comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis legge 241/1990

L'anno duemilaventiquattro del mese di novembre del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dato atto che in data 5 novembre 2024 veniva protocollata comunicazione avente ad oggetto “Recesso dal rapporto di lavoro”, a mezzo della quale la Funzionaria Responsabile dell’Area Sportello unico per le attività produttive (in seguito anche “SUAP”), assunta in data 15/6/2024 e nominata Responsabile dal 1/7/2024, rassegnava le proprie dimissioni con decorrenza immediata;

Rilevato che l’area SUAP risultava priva di un Responsabile e che l’Unione Vigne e Vini attualmente non prevede, nel suo organico, una figura idonea alla sostituzione della Funzionaria dimissionaria;

Ritenuto necessario, nelle more dell’esperimento di una nuova procedura assunzionale, attenzionare i procedimenti in corso e, in particolare, quelli prossimi al loro termine di conclusione, per garantire il buon andamento dell’attività amministrativa dell’Ente;

Visti gli articoli 32, comma 5, e 97 del decreto legislativo 267/2000;

Visto l'articolo 101 («Funzioni di sovrintendenza e coordinamento del Segretario») del C.C.N.L. 17 dicembre 2020;

Ritenuta, quindi, la propria competenza in ordine alla conclusione del procedimento in oggetto;

Dato atto che:

- in data 9 agosto 2024, Terzacontract S.r.l. presentava presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni – Comunità Collinare Vigne e Vini, la Procedura Abilitativa Semplificata (in seguito anche "PAS") per la realizzazione di un impianto agrivoltaico sui terreni censiti al Foglio 3, Particella 241 e Particella 299, siti nel Comune di Cortiglione, Strada San Martino (prot. SUAP n. 2024/01400);
- in data 14 agosto 2024 veniva indetta dal SUAP dell'Unione una conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 241/1990, finalizzata all'ottenimento degli atti presupposti per l'efficacia della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
- la conferenza è stata convocata tramite comunicazione formale indirizzata agli organismi competenti, tra cui:
 - o La Commissione locale per il paesaggio, istituita tra i comuni di Oviglio, Bergamasco, Carentino, Masio e Cortiglione, per il rilascio del parere paesaggistico richiesto, essendo l'intervento previsto in area riconosciuta come Buffer Zone del sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato";
 - o Il Comune di Cortiglione, per la verifica di conformità urbanistico-edilizia e per il parere di competenza;
 - o La Provincia di Asti, Settore Viabilità, per il rilascio di eventuali autorizzazioni connesse alla fascia di rispetto stradale;
 - o E-Distribuzione S.p.A., per il parere in merito alla fattibilità tecnologico-impiantistica dell'intervento.
- veniva erroneamente quantificato in novanta giorni, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, della legge 241/1990, il termine per l'acquisizione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;
- il decreto-legge 19/2024, modificando l'articolo 13 («Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi») del decreto-legge 76/2024, ha prescritto che le

amministrazioni coinvolte nella conferenza rilasciano le determinazioni di competenza, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico- territoriale, entro il termine di quarantacinque giorni;

Visto l'articolo 6 («Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile») del decreto legislativo 28/2011, ai sensi del quale, nel caso in cui siano richiesti atti di assenso, tra l'altro, in materia paesaggistica, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'Amministrazione è tenuta a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro i termini di cui all'articolo 2 della legge 241/1990;

Visto l'articolo 22 («Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee») del decreto legislativo 199/2021 che, nel caso di specie, prescrive che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 6 sopra menzionato, se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di legge, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e che tali rimedi non sono stati attivati;

Acquisiti i pareri della Commissione locale per il paesaggio e del Comune di Cortiglione, pervenuti rispettivamente in data 31/10/2024 e 11/11/2024;

Ritenuto, pertanto, doveroso emanare la determinazione conclusiva della conferenza di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge 241/1990, nonché avviare a conclusione il relativo procedimento;

Esaminati i suddetti pareri e, in particolare, il parere non favorevole della Commissione locale per il paesaggio (cui aderisce, quanto alla compatibilità paesaggistica, il successivo parere rilasciato dal Comune), allegato al presente provvedimento, di cui si riportano i passaggi principali: *«[...] Il sito UNESCO è caratterizzato da un ricco e diversificato sistema di cascine, aziende vitivinicole, industrie enologiche, cantine sociali, enoteche pubbliche e private, che in alcuni casi costituiscono luoghi simbolo per la storia e lo sviluppo della viticoltura e dell'enologia nazionale e internazionale.*

L'impianto per il quale si propone la realizzazione è suddiviso in "Sottocampo ovest" e "Sottocampo est" e tra i due campi soggetti all'impianto è ubicato un impianto fotovoltaico "a terra" realizzato prima dell'inserimento dell'area nella "Buffer Zone" UNESCO comportando una elevata concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area scelta per la localizzazione.»;

Dato atto che, in aggiunta all'impianto già esistente preso in considerazione dalla Commissione, risulta altresì in fase avanzata di costruzione un ulteriore impianto fotovoltaico ubicato a meno di 250 metri di distanza da quello in progetto;

Ritenuto che:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze, rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- in riferimento alle componenti visivo-percettive, il campo agrivoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano l'identità della zona interessata;
- la nuova installazione modificherebbe non solo gli attuali assetti colturali, ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo e che rappresenta il fondamento del riconoscimento del sito UNESCO denominato "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", del quale il Comune di Cortiglione è integralmente parte in qualità di "buffer zone";
- l'installazione dell'impianto in progetto esaspera tali valutazioni, essendo collocato in estrema prossimità (tra i cinque e i dieci metri) dagli insediamenti abitativi, circostanza che ha indotto un elevato grado di conflittualità sociale nel territorio di Cortiglione, evidenziato dalla inedita risonanza della vicenda sulla stampa locale e nazionale;

Considerato che la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio culturale, anche in assenza di vincoli paesaggistici specifici, rappresenta un principio fondamentale stabilito dall'articolo 9 della Costituzione e ribadito dall'articolo 20 («Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»), comma 3, del decreto legislativo n. 199/2021;

Esaminata altresì la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, che chiarisce quanto segue:

- Ogni tutela deve essere sempre *sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette* (C. cost. 85/2013);

- *Non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agrivoltaici, sia pure caratterizzati da favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, né che la tecnologia agrivoltaica, pur se più rispettosa dei canoni di sostenibilità ambientale e sociale rispetto ad altre forme affini, rappresenti una certezza assoluta, dovendo in ogni caso coniugarsi con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 4 novembre 2024, n. 1144);*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-*bis* del decreto legislativo 267/2000,

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che, allo stato attuale dell'istruttoria, l'intervento risulta incompatibile con i valori territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali riconosciuti nell'area, come evidenziato nei pareri della Commissione locale per il paesaggio e del Comune di Cortiglione;
- 2) **Di notificare** a Terzacontract S.r.l., ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990, i motivi ostativi all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico di cui alla Procedura Semplificata Abilitativa (PAS) presentata in data 9 agosto 2024 avente ad oggetto "Campo agrivoltaico Cortiglione";
- 3) **Di sospendere** il procedimento per dieci giorni, al fine di consentire alla Società istante di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Nicola Tolloi